

**ALLEGATO D**  
**INDICAZIONI PER IL CONTEMPERAMENTO TRA LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI**  
**TRASPARENZA E QUELLE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

## **Premessa. Il contemperamento tra la gestione della trasparenza e la tutela della privacy**

La trasparenza pubblica si realizza attraverso la pubblicità di atti, documenti e dati da parte di Enti ed Amministrazioni. Tale attività è posta oggi soprattutto sulla rete internet ed in particolare sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni. Il fine è quello di favorire forme ampie di controllo sociale sull'attività amministrativa, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e su tempi e modi di raggiungimento degli obiettivi di gestione.

Con la sentenza n. 7105/2024 il Tar Lazio, Roma ha chiarito che se è vero che oggi la trasparenza è il cardine della buona amministrazione, è anche vero che una richiesta del cittadino può attenersi solo a documentazione già formata e semplicemente da "fotocopiare" e spedire: la legge impone un dovere di 'dare' non certo anche di 'fare' ossia di confezionare nuova documentazione. Il giudice mette così sul piatto della bilancia accesso/privacy, non il rapporto diritto a sapere/diritto alla riservatezza, ma il dato oggettivo della quantità di *omissis*, *ban* ed energie umane per farlo. Ecco perché secondo il giudice amministrativo l'accesso agli atti può essere negato quando sia necessaria una eccessiva attività di anonimizzazione e pseudonimizzazione dei dati, con il rischio concreto del blocco degli ingranaggi burocratici della macchina amministrativa. È dunque sempre necessaria un'operazione di prudente bilanciamento tra il diritto alla trasparenza e l'esigenza di non pregiudicare il buon andamento dell'Amministrazione, riversando sulla stessa un onere oltremodo gravoso che la sottoporrebbe ad attività incompatibili con la funzionalità dei suoi uffici e con l'economicità e la celerità della sua azione.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26267 dell'11 settembre 2023, ha precisato che, se da un lato la trasparenza mira a consentire un effettivo controllo sull'operato amministrativo mediante forme di pubblicità la cui conoscenza sia ragionevolmente connessa a un'effettiva 'supervisione collettiva', dall'altro, tale trasparenza deve avvenire sempre nel rispetto dei principi di proporzionalità e pertinenza, escludendo ogni forma di pubblicità indiscriminata e non giustificata.

La recente sentenza n. 2922/2025 del Consiglio di Stato, sez. V, ha ulteriormente chiarito che la diffusione di dati personali deve sempre essere preceduta da una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA), soprattutto nei casi in cui il trattamento possa comportare rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, introducendo così un obbligo preventivo di tutela per le amministrazioni.

Gli obblighi di pubblicazione online per finalità di trasparenza sono disciplinati dal d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni, nonché dalla normativa vigente riguardante l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di favorire forme diffuse di controllo sull'attuazione delle attività istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

In ogni caso la Corte di Cassazione ha chiarito che, indipendentemente dalla finalità perseguita, laddove la pubblicazione online di dati, informazioni e documenti, comporti un trattamento di dati personali,

devono essere temperate le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali; e su tutto con la dignità del soggetto coinvolto, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati riservati. Le decisioni assunte dalle amministrazioni pubbliche e dagli altri soggetti onerati, in ordine all'attuazione degli obblighi di pubblicità sui siti web istituzionali, circa atti e documenti contenenti informazioni personali, sono oggetto di sindacato da parte del Garante Privacy (GPDP - Garante per la Protezione dei Dati Personali) al fine di verificare che siano rispettati, concretamente, i principi e le disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali. L'interessato che ritenga di aver subito un danno per effetto della diffusione dei propri dati personali, può far valere le proprie pretese risarcitorie davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Codice della Privacy contempla una diversificazione del trattamento dei dati a seconda che venga effettuato da soggetti privati, ovvero da soggetti pubblici per i quali sono dettate regole ulteriori. Il livello di protezione è diversamente graduato in relazione agli specifici settori oggetto di disciplina. Il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Secondo la Suprema Corte, l'amministrazione, in ossequio alla disciplina privacy deve quindi attenersi al principio imperativo ed inderogabile della 'minimizzazione' ed effettiva necessità della diffusione; privilegiando, se del caso, la pubblicazione di dati anonimi e osservando modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. La normativa sul riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, dispone che, nei casi in cui norme di legge o di regolamento consentano la pubblicazione di atti o documenti, le amministrazioni sono tenute a rendere non intelligibili i dati non pertinenti; o, se trattasi di dati sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. Discende che la diffusione di dati diversi da quelli espressamente regolati non beneficia di fondamento normativo. In altre parole è imperativo che gli adempimenti relativi alla trasparenza pubblica siano sempre bilanciati e temperati con i diritti e gli obblighi vigenti ai sensi della normativa sulla privacy.

### **Il quadro normativo sovranazionale**

Con l'entrata in vigore definitiva, dal 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), e dal 19 settembre 2018 del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che ha adeguato il Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003) alle disposizioni del GDPR, l'Università è tenuta a integrare la nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione (intesi come diffusione online) previsti dal d.lgs. 33/2013.

In particolare, l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003 stabilisce, al comma 1, che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio

di pubblici poteri (ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lettera b) del GDPR) deve essere esclusivamente una norma di legge o, nei casi previsti, di regolamento. Il comma 2 prevede che la comunicazione tra titolari di trattamenti di dati personali, diversi da quelli particolari ex art. 9 GDPR e da quelli relativi a condanne penali e reati ex art. 10 GDPR, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, sia ammessa solo se prevista ai sensi del comma 1. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa se comunque necessaria allo svolgimento di compiti di interesse pubblico e funzioni istituzionali, a condizione che sia decorso il termine di 45 giorni dalla comunicazione al Garante senza l'adozione di misure differenti a tutela degli interessati. Il comma 3 stabilisce che la diffusione e comunicazione di dati personali per finalità diverse da quelle previste al comma 1 è ammessa solo nei casi da quest'ultimo disciplinati. Pertanto il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, che intendano utilizzare la base giuridica prevista dall'art. 6 del GDPR, è sostanzialmente invariato. Va inoltre ricordato che il considerando 43) del GDPR afferma che, per garantire la libertà di espressione del consenso, questo non deve costituire una valida base giuridica per il trattamento quando vi sia un evidente squilibrio tra interessato e titolare, specialmente se quest'ultimo è un'autorità pubblica, rendendo improbabile la libera espressione del consenso in tali circostanze.

### **Indicazioni per il trattamento di dati ai sensi del d.lgs. 33/2013**

Restano pienamente vigenti le specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, pubblicato il 25 giugno 2014, recante «Linee guida per il trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati».

Tuttavia, va tenuto conto degli aggiornamenti e delle indicazioni operative emerse nel 2025: in particolare, con il provvedimento del Garante del 10 aprile 2025 n. 10140369, è richiamato che: «... la pubblicazione di dati personali da parte delle amministrazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente" deve rispettare la base giuridica prevista dall'art. 6 del GDPR, nonché l'art. 2-ter del Codice della privacy; e la diffusione di nominativi dei dipendenti non può essere associata all'indicazione di compensi incentivanti individuali senza opportuna previsione normativa». Inoltre, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito, in parere del 30 gennaio 2025, che non è possibile applicare filtri o blocchi tecnici alla sezione «Amministrazione Trasparente» per impedire l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca generali, in quanto ciò contrasterebbe con il principio di piena accessibilità degli atti di trasparenza.

Di conseguenza, le amministrazioni sono chiamate a:

- verificare sempre che la diffusione on-line di dati presenti una base normativa chiara, prima della pubblicazione;
- adottare tecniche di anonimizzazione o pseudonimizzazione quando la diffusione di dati personali comporti rischi elevati per i diritti degli interessati;

- mantenere l'equilibrio tra la finalità della pubblicità/trasparenza e la tutela della riservatezza e dignità delle persone coinvolte;
- applicare le cautele già delineate nelle Linee guida Garante Privacy 2014 (dati esatti, aggiornati, contestualizzati; evitare la diffusione di dati sensibili/giudiziari non indispensabili) ma integrandole con le prassi operative emerse nel 2025.

### **Obblighi di diffusione online per finalità di trasparenza**

Devono intendersi obblighi di diffusione on-line di dati (si usa tale espressione in luogo di “pubblicazione”, in quanto maggiormente appropriata ai sensi del GDPR) per “finalità di trasparenza”, quelli indicati nel d.lgs. n. 33/2013, in quanto aventi ad oggetto “informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”.

In particolare, per “finalità di trasparenza” devono intendersi gli obblighi di diffusione on-line di dati – si preferisce il termine «diffusione» anziché «pubblicazione», in quanto maggiormente coerente con la terminologia del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – che sono indicati dal d.lgs. n. 33/2013, in quanto aventi ad oggetto “informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”.

A seguito delle più recenti pronunce e atti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e del Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP), le amministrazioni sono chiamate a garantire che la diffusione online degli obblighi di trasparenza avvenga attraverso modalità conformi ai seguenti criteri fondamentali:

1. **Pertinenza e necessità** – Diffondere solo i dati che la normativa espressamente richiede, evitando la diffusione di parti di atti o documenti non necessarie ai fini della trasparenza.
2. **Minimizzazione dei dati** – Limitare la pubblicazione ai dati strettamente indispensabili, privilegiando la diffusione di dati anonimizzati o pseudonimizzati quando sia possibile.
3. **Accessibilità e fruibilità** – Utilizzare formati leggibili, aggiornati, con metadati adeguati e garantire che la sezione “Amministrazione Trasparente” sia facilmente indicizzata e consultabile, senza filtri discriminatori o blocchi tecnici non giustificati.
4. **Verifica e attestazione** – Inserire processi interni di controllo e attestazione (tramite OIV) del rispetto degli obblighi di diffusione, come richiesto dall'ANAC.
5. **Bilanciamento tra trasparenza e tutela della privacy** – Prima della diffusione di dati personali, valutare se ricorra un trattamento che comporti rischi elevati (DPIA), e in ogni caso applicare i principi del GDPR (art. 5, art. 6) e del Codice della Privacy, in particolare sul diritto all'oblio e sulla cancellazione o anonimizzazione dei dati non più necessari.

In conclusione, l'obbligo di diffusione online per finalità di trasparenza individuato dal d.lgs. n. 33/2013 va

letto e applicato alla luce delle più recenti normative, indirizzi ANAC, attestazioni OIV e indicazioni del Garante Privacy. Tutto ciò per garantire la piena legittimità degli adempimenti di trasparenza.

### **Divieti di diffusione e rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e necessità del trattamento**

Non possono essere diffusi on-line, per “finalità di trasparenza”, dati personali ulteriori non individuati dal d.lgs. n. 33/2013 o da altra specifica norma di legge o di regolamento in materia. L’eventuale diffusione on-line di dati, informazioni e documenti, per i quali non sussista un obbligo di diffusione, è quindi legittima solo “procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti” (art. 7-bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013). L’attività di diffusione on-line dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di un idoneo presupposto normativo, deve inoltre avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti nell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; necessità e minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza, tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (art. 5, par. 1, lett. c, del GDPR) e i principi di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (art. 5, par. 1, lett. d, del GDPR). Di conseguenza, laddove l’Amministrazione riscontri l’esistenza di un obbligo normativo che imponga la diffusione online dell’atto o del documento sul sito istituzionale, è tenuta a selezionare i dati personali da diffondere, contenuti in tali atti e documenti, verificando caso per caso se ricorrano i presupposti per l’oscuramento di determinate informazioni. In particolare, gli uffici dovranno ridurre al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi ed evitare il relativo trattamento quando le finalità sottese agli obblighi di trasparenza possono essere realizzate pubblicando dati anonimi o adottando altri accorgimenti che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità (cd. “principio di necessità” di cui all’art. 6, comma 1, lett. f, del GDPR). Per rendere effettivamente “anonimi” i dati diffusi online occorre oscurare del tutto il nominativo e le altre informazioni riferite all’interessato che ne possano consentire l’identificazione anche a posteriori. Il d.lgs. n. 33/2013, all’art. 7-bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».

È quindi consentita la diffusione on-line dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata, o indispensabile se trattasi di dati sensibili e giudiziari, alla “finalità di trasparenza” perseguita nel caso concreto. I dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti che formeranno oggetto di diffusione online; in caso contrario, occorre provvedere, prima della diffusione online, all’oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti, ovvero non indispensabili se si tratti di informazioni sensibili e giudiziarie.

Pertanto, è necessario porre in essere la massima attenzione nella selezione dei dati personali, “sensibili” o “giudiziari”, da utilizzare sin dalla fase di redazione degli atti e documenti soggetti a diffusione online. Gli obblighi di diffusione online di cui al d.lgs. n. 33/2013 riguardano dati personali diversi dalle categorie di dati particolari di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR (dati “sensibili” o “giudiziari”), fermo restando che permangono i limiti alla diffusione ed all’accesso alle informazioni di cui all’art. 24, cc. 1 e 6, della legge n. 241/1990 e di ulteriori vigenti norme imperative. I dati “sensibili” e “giudiziari” sono protetti da un quadro di garanzie particolarmente stringente che prevede la possibilità per i soggetti pubblici di diffondere online tali informazioni solo nel caso in cui sia prevista una espressa disposizione di legge e di trattarle solo se concretamente necessari per svolgere l’attività istituzionale, che non può essere adempiuta, caso per caso, mediante l’utilizzo di dati anonimi o di dati personali di natura diversa

(art. 2-sexies del d.lgs. n. 196/2003). Resta, invece, del tutto vietata la diffusione online di dati genetici, biometrici e relativi alla salute (art. 2-septies, comma 8, del d.lgs. n. 196/2003). L'art. 26, ultimo comma, d.lgs. n. 33/2013, inoltre, recita: «È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati». Ad integrazione delle previsioni esplicite di cui agli articoli di legge citati, non può ritenersi legittimo diffondere on-line informazioni quali, ad esempio, l'indirizzo del domicilio privato, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica personale (diversi da quelli ad uso professionale), o altri dati, sia pur non sensibili o giudiziari, ma comunque eccedenti la legittima e specifica finalità di trasparenza perseguita. In particolare, con riferimento ai procedimenti per il conferimento degli incarichi di collaborazione e consulenza e ai procedimenti preordinati alle concessioni sopra accennati, nei quali è introdotto l'obbligo di diffondere on-line, tra l'altro, i curricula dei destinatari nonché, ove previsto, anche le dichiarazioni di cui all'art. 15, co. 1, lett. c, del d.lgs. n. 33/2013, l'Università è tenuta a verificare che gli atti procedurali preordinati (ad es. bandi di procedure selettive) contengano o abbiano contenuto una specifica idonea informativa agli interessati, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, circa il trattamento dei dati personali conferiti dagli stessi interessati nei curricula o nelle dichiarazioni ai fini della diffusione online; ove l'informativa non sia stata a suo tempo predisposta, perché trattasi di procedimenti incardinati in epoca antecedente all'obbligo di pubblicazione in oggetto, la stessa potrà essere fornita al momento della richiesta all'interessato volta all'acquisizione del curriculum da pubblicare o della dichiarazione in esame, utilizzando una formulazione analoga alla seguente: «Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa la S.V. che questa Università è titolare del trattamento dei dati personali da Lei conferiti [...] potrà rivolgere reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali». L'Università è anche tenuta a valutare – ove si tratti di procedimenti già conclusi [...] – l'opportunità di diffondere il curriculum acquisito agli atti, omettendovi d'ufficio le informazioni eccedenti e non pertinenti eventualmente ivi riportate, ovvero di richiedere all'interessato di produrre tempestivamente un curriculum conforme ai predetti requisiti; si tenga conto, in proposito, che in ogni caso la produzione di un curriculum vitae da parte dell'interessato per la finalità di diffusione online non solleva l'amministrazione dall'obbligo di verificare la conformità ai predetti requisiti, in quanto non si versa in ipotesi di trattamento basato sul consenso liberamente espresso dell'interessato; si deve pertanto comunque procedere, prima della diffusione, all'oscuramento, ove presenti, di tutti i dati eccedenti (es.: residenza, indirizzo di posta elettronica personale, telefono personale, firma autografa, foto, ecc.).

L'Ateneo deve introdurre, per le nuove procedure, nei relativi bandi, una clausola apposita in virtù della quale sia richiesto agli interessati, oltre al curriculum vitae utile per la partecipazione, una seconda versione del curriculum vitae redatta in modo conforme ai predetti requisiti del GDPR e del d.lgs. n. 33/2013 ai fini della diffusione online, contrassegnando tale curriculum per la destinazione “ai fini della diffusione online”; anche in questa ipotesi, si tenga conto che in ogni caso la produzione del secondo curriculum vitae non esime l'Amministrazione dal verificare i requisiti di conformità, in quanto non si versa in ipotesi di trattamento basato sul consenso; l'Amministrazione dovrà comunque verificare e procedere all'oscuramento, se presenti, di tutti i dati eccedenti come sopra indicato. L'Ateneo deve inoltre verificare l'avvenuto adeguamento, ai fini degli adempimenti del d.lgs. n. 33/2013, della modulistica resa disponibile agli interessati, in modo che renda non intelligibili i dati personali non pertinenti e non ostensibili quelli sensibili o giudiziari eventualmente inclusi in precedenti documentazioni correlate al procedimento. La diffusione online di dati personali effettuata in mancanza di idonei presupposti comporta le sanzioni previste dagli artt. 166 e 167 del d.lgs. n. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018) e può dar luogo a responsabilità erariali e disciplinari, come evidenziato, ad esempio, dalla pronuncia Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale Valle d'Aosta, sentenza n. 35 del 4 agosto 2025, che ha affermato che la pubblicazione on-line di atti contenenti dati personali oltre i termini consentiti dalla normativa costituisce illecito con responsabilità erariale a carico dei funzionari responsabili.

### **Indicizzazione nei motori di ricerca**

L'art. 9 del d. lgs. n. 33/2013 stabilisce che "Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni

tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente". L'obbligo di indicizzazione nei motori generalisti è circoscritto al solo periodo di obbligatoria pubblicazione e limitato ai dati tassativamente individuati ai sensi delle disposizioni in materia di trasparenza, da collocarsi nella sezione "Amministrazione trasparente", con esclusione di quelli pubblicati per altre finalità (ad es. pubblicità legale, evidenza pubblica o comunicazione istituzionale). Occorre evitare, quindi, la reperibilità dei dati personali da parte dei motori di ricerca esterni, stante il pericolo di decontestualizzazione del dato personale e la riorganizzazione delle informazioni restituite dal motore di ricerca secondo una logica di priorità di importanza del tutto sconosciuta, non conoscibile e non modificabile dall'utente. Pertanto, è opportuno privilegiare funzionalità di ricerca interne al sito web, poiché in tal modo si assicurano accessi maggiormente selettivi e coerenti con le finalità di volta in volta sottese alla diffusione online, garantendo, al contempo, la conoscibilità sul sito istituzionale delle informazioni che si intende mettere a disposizione.

### **Qualità dei dati diffusi**

L'art. 6 del d.lgs. n. 33/2013 sancisce che "Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità" e che "L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti". Tale previsione deve essere interpretata anche alla luce dei principi in materia di protezione dei dati personali, per cui si devono diffondere online soltanto dati personali esatti, aggiornati e contestualizzati (art. 5 del GDPR). L'Amministrazione deve, quindi, non solo controllare l'attualità delle informazioni diffuse, ma anche modificarle o aggiornarle opportunamente, quando sia necessario all'esito di tale controllo e ogni volta che l'interessato ne richieda l'aggiornamento, la rettificazione oppure, quando vi abbia interesse, l'integrazione (artt. 12 e 16 del GDPR).

### **Periodo di diffusione dei dati**

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di diffusione online obbligatoria ai sensi del d. lgs. n. 33/2013 sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di diffusione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4, dello stesso d. lgs. n. 33/2013, ai sensi del quale i dati di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico. Decorso detti termini, i relativi dati possono essere oggetto

di accesso generalizzato (art. 5 d. lgs. n. 33/2013). Per l'elenco dettagliato dei dati da pubblicare e dei rispettivi periodi di permanenza online, si rinvia all'allegato del d.lgs. n. 33 del 2013 e all'allegato n. 1 della delibera ANAC n. 1310/2016 e ai successivi aggiornamenti intervenuti.

### **Accessibilità e riutilizzo dei dati**

L'art. 7 del d.lgs. n. 33/2013 prevede che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, inclusi quelli pubblicati a seguito di accesso civico, siano resi disponibili in formato aperto, ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. n. 82/2005), e siano riutilizzabili liberamente ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 (che ha sostituito il precedente d.lgs. n. 36/2006 in attuazione della Direttiva UE 2019/1024), nonché nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy). Il riutilizzo è consentito senza restrizioni, salvo l'obbligo di citare la fonte, garantire l'integrità dei dati e non alterarne il significato, fermo restando che la diffusione di dati personali deve comunque avvenire nei limiti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.